

## Condizioni particolari

### Assicurazione collettiva con tariffazione per classi ed empirica per il rischio di invalidità (CP AC TCIEsp INV)

Edizione 01.2018

#### Art.1 Campo di applicazione

- <sup>1</sup> Le presenti condizioni si applicano alle assicurazioni collettive per le quali, come stabilito dalla tariffa dell'assicurazione vita collettiva per la previdenza professionale (tariffa PP), per il rischio di invalidità è prevista la tariffazione per classi o la tariffazione empirica.
- <sup>2</sup> Il calcolo dei premi per il rischio di invalidità si basa, secondo la tariffa PP, sulla tariffazione per classi di rischio o, per i grandi contratti, sulla tariffazione empirica. La scelta della tariffazione da applicare dipende dal fatto che il contraente e il collettivo assicurato in base al contratto soddisfino o meno le condizioni fondamentali definite nella tariffa PP. Tali condizioni vengono definite nella tariffa collettiva.
- <sup>3</sup> Qualora la situazione del collettivo assicurato dovesse cambiare in modo tale che il collettivo non soddisfi più le condizioni fondamentali per l'applicazione del modello tariffario in vigore fino a quel momento, si avrà un cambio del modello tariffario per il collettivo assicurato in base al contratto con effetto a partire dall'anno d'assicurazione successivo alla variazione.

#### Art. 2 Tariffazione per classi di rischio

- <sup>1</sup> Ai piccoli contratti si applica un sistema el contratto alla classe di rischio direttamente superiore o inferiore delle classi di rischio e dell'andamento dei sinistri definiti nella tariffa.
- <sup>2</sup> Con la tariffazione per classi di rischio, il collettivo assicurato in base al singolo contratto verrà assegnato alle classi di rischio sulla base di fattori tariffari previsti nella tariffa PP per il rischio di invalidità. In base alla tariffa PP, le classi di rischio possono essere diverse a seconda di quando è stato stipulato il singolo contratto e con quale decorrenza.
- <sup>3</sup> L'assegnazione a una determinata classe di rischio avviene in modo uniforme per l'intero collettivo assicurato nel contratto e può essere determinata anche da fattori che, indipendentemente dall'effettiva composizione del collettivo assicurato, sono legati solo all'azienda o all'impresa di cui fa parte il collettivo.
- <sup>4</sup> L'andamento dei sinistri tiene conto del numero di sinistri in rapporto agli assicurati attivi durante il periodo di osservazione. La classe di rischio rilevante per il collettivo viene modificata al massimo di un grado per anno. Complessivamente, per tutta la durata del contratto, vi possono essere al massimo due adeguamenti della classe di rischio a partire dall'inizio del contratto. La classe di rischio così calcolata viene comunicata al contraente ed è valida dall'anno di assicurazione successivo.
- <sup>5</sup> Il periodo di osservazione dell'andamento dei sinistri dura cinque anni e decorre al massimo sei anni prima dell'inizio dell'anno a cui si riferiscono i calcoli. Se gli anni con andamento dei sinistri disponibili sono di numero inferiore a quello richiesto, si considerano tutti gli anni dalla decorrenza in poi con copertura superiore a sei mesi.

#### Art. 3 Tariffazione empirica per grandi contratti

- <sup>1</sup> La tariffazione empirica si applica ai contratti che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) il collettivo assicurato conta a inizio anno più di 150 persone e
- b) il collettivo assicurato contava più di 500 persone in ciascuno degli ultimi due anni di assicurazione e più di 150 persone in ciascuno degli ultimi tre anni di assicurazione.
- <sup>2</sup> L'andamento dei sinistri tiene conto del numero di sinistri in rapporto agli assicurati attivi durante il periodo di osservazione. Vengono considerate inoltre l'entità dei sinistri e le oscillazioni della stessa.
- <sup>3</sup> Sulla base dell'andamento dei sinistri durante il periodo di osservazione viene calcolato ogni anno un fattore empirico. Il fattore applicabile sulle aliquote di premio vale per il successivo anno assicurativo e risulta dal fattore della classe di rischio in vigore per il contratto e dal fattore empirico.
- <sup>4</sup> Il periodo di osservazione (minimo due e massimo cinque anni) è costituito dagli ultimi anni di assicurazione completi durante i quali vi è stata copertura assicurativa presso Allianz Suisse Vita.

#### Art. 4 Adeguamento dei premi

- <sup>1</sup> Il contraente è tenuto a comunicare ad Allianz Suisse Vita con almeno tre mesi di anticipo rispetto all'inizio di ogni nuovo anno di assicurazione tutte le caratteristiche del collettivo assicurato determinanti per l'assegnazione alla classe di rischio in base alla tariffa PP.
- <sup>2</sup> Durante il periodo contrattuale Allianz Suisse Vita può ridefinire l'assegnazione alla classe di rischio e assegnare il collettivo assicurato a un'altra classe tariffaria all'inizio di ogni anno di assicurazione qualora vengano ridefiniti i fattori tariffari o le classi di rischio nella tariffa PP. Qualora dovessero cambiare le caratteristiche determinanti per l'assegnazione a una classe del collettivo assicurato o dell'azienda di cui il collettivo assicurato fa parte, Allianz Suisse Vita può procedere alla corrispondente riassegnazione.
- <sup>3</sup> Se tali cambiamenti determinano una modifica sostanziale del contratto aumentando il premio per il rischio invalidità di almeno il 10 per cento in tre anni, il contraente deve esserne informato per iscritto sei mesi prima della data di effetto della modifica. Il contraente può, con un preavviso di trenta giorni, disdire il contratto con effetto dal giorno in cui enterebbe in vigore l'aumento.
- <sup>4</sup> Nel caso di un contratto di assicurazione collettiva con assicurazione completa per la cassa di previdenza di un istituto collettivo, il contratto relativo alla cassa di previdenza può essere disdetto solo integralmente. Per un contratto di questo genere è esclusa la disdetta della sola parte interessata dall'aumento del premio